

ALLEGATO "B" al n. 177.991/28.712 rep.

STATUTO

TITOLO I

Art. 1) Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita fra le imprese artigiane, del lavoro autonomo, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo l'Associazione denominata

"APA CONFARTIGIANATO IMPRESE"

La Rappresentanza di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE ha quale ambito di rappresentanza territoriale e di operatività le Province di Milano e Monza e Brianza e ha sede legale in Milano e sede operativa in Monza.

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE aderisce alla Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese avente sede in Roma.

Art. 2) Finalità

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE è una libera associazione apolitica autonoma, indipendente e senza fini di lucro.

Si propone di individuare, esprimere, rappresentare tutelare in ogni campo gli interessi generali delle imprese associate, promovendone lo sviluppo economico sociale e tecnico e rappresentandole nei confronti di qualsiasi Amministrazione e Autorità.

In particolare si propone:

a) di promuovere la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori, di riaffermare il valore civile e sociale della funzione dell'imprenditore, nel contesto di una libera società e di guidarli verso comportamenti aderenti al Codice Etico di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE.

b) di raccogliere ed elaborare dati, ricerche, notizie relativi agli interessi delle imprese associate e ai problemi legati al settore delle imprese artigiane e del lavoro autonomo, delle piccole imprese secondo l'accezione europea, del terziario e di servizi e di fornire informazioni e consulenze agli associati.

c) di collaborare con gli organi politici amministrativi, tecnici e sindacali, nell'elaborazione del programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia locale, manifestando di fronte alle autorità e alla pubblica opinione, il pensiero dell'Associazione nei riguardi dei problemi che interessano il mondo delle imprese artigiane e del lavoro autonomo delle piccole imprese secondo l'eccezione europea del terziario e dei servizi.

d) Tutelare le imprese associate sul piano economico e sindacale, collaborando alla risoluzione delle controversie sia collettive che individuali e alla stipula dei contratti nazionali e regionali di lavoro delle aziende associate.

e) di rappresentare nei limiti del presente statuto, le impre-

se associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche politiche sindacali e sociali e con ogni altra componente della società

f) di designare e nominare i propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere presso i quali è richiesta la rappresentanza, adoperandosi inoltre per ottenere presso gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità di una rappresentanza.

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per la completa attuazione delle finalità istituzionali di tutela, promozione sviluppo delle aziende associate, l'Associazione pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessarie a soddisfare ogni esigenza degli associati. In questo ambito l'Associazione presta inoltre direttamente (con la propria struttura o a mezzo terzi) servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza politico e sindacale tecnico legale, fiscale, amministrativa, contabile finanziaria, nonché in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sviluppo economico agli associati propri o ad altri Enti e organismi che fanno parte dell'Associazione.

Più in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva l'Associazione potrà provvedere direttamente o attraverso terzi, qualora le presenti leggi lo prevedano:

a) alla redazione ed aggiornamento di scritture contabili re-

gistri e libri previsti anche dalla normativa civilistica e tributaria nonché alla redazione dei libri matricola e paga e dei documenti che ne conseguono in materia di lavoro e previdenza;

b) alla rappresentanza della categoria artigiana nei confronti di qualsiasi Ente, Amministrazione, od Organizzazione;

c) alla stipula di accordi e convenzioni a livello regionale, provinciale e comunale;

d) a partecipare alla stipula di contratti nazionali di lavoro per dipendenti delle aziende associate ed alla discussione delle controversie sindacali collettive ed individuali;

e) alla nomina ad alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione in Enti, Amministrazioni, Comitati, Commissioni ed in qualsiasi organismo in seno al quale vengano trattati, direttamente o indirettamente, problemi e temi di interesse degli artigiani;

f) all'assunzione di qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l'accrescimento professionale e culturale della categoria artigiana quali la costituzione di Società, Consorzi. o Cooperative, l'organizzazione di Corsi Professionali, la redazione e la stampa di periodici.

L'Associazione ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 4.12.97 n° 460 "Riordino alla disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e in particolare all'art. 5:

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge:

- obbligo di redigere e di approvare, annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie:

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

TITOLO - II

Art. 3) Associati

Possono aderire all'APA CONFARTIGIANATO IMPRESE le imprese in forma singola e/o associata che esercitano la loro attività nel territorio della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 2038 c.c. e della legge n° 443/85, sue modifiche ed integrazioni nonché le imprese del lavoro autonomo, le micro, piccole e medie imprese secondo l'accezione europea, dei settori artigianali, industriali, commerciali e dei servi-

zi nonché le imprese del terziario e dei servizi.

L'iscrizione vale per l'anno solare in corso al momento dell'ammissione, è impegnativa per due anni e si intende rinnovata tacitamente di anni in anno, salvo dimissioni da comunicare con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza del biennio o di uno degli anni successivi, segnalandone i motivi.

Art. 4) Obbligo degli Associati

E' dovere degli associati:

a) osservare gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Codice Etico ed uniformarsi al contenuto degli atti adottati dagli Organi di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE,

b) informare APA CONFARTIGIANATO IMPRESE delle sopravvenute variazioni dei dati comunicati in occasione dell'iscrizione,

c) non aderire ad altre associazioni che perseguono finalità contrastanti o incompatibili con quelle di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE

d) di corrispondere il contributo associativo nei termini, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo,

e) di fornire agli Organi Sociali tutti i dati che possono essere utili per l'Associazione, per l'intera categoria o semplicemente per un settore di essa,

f) partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione, divulgarne i principi e i valori. L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati regolarmente iscritti ed in

regola con il versamento dei contributi dovuti.

Art. 5) Perdita della qualità di Associato:

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per recesso nei casi consentiti dal presente Statuto;
- c) per espulsione a seguito di inadempienze gravi, violazione della legge nonché delle disposizioni di Statuto e/o regolamentari, ovvero per comportamenti non conformi al Codice Etico
- d) per cessazione dell'attività esercitata dall'impresa, e/o scioglimento della ditta;
- e) per morosità, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Perdono, inoltre, la qualità di socio coloro che non ottemperano alle norme dello Statuto, i condannati con sentenza definitiva di reati comuni, gli interdetti, i falliti non riabilitati, coloro che, su parere del Collegio dei Provibiri ed a giudizio del Consiglio Direttivo, si rendono indegni e coloro che perdono i requisiti previsti dallo Statuto, esclusi i pensionati. Ai soli fini del pagamento dei contributi sociali la perdita della qualità di socio ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6) Fonti di finanziamento

L'Associazione provvede al proprio funzionamento con:

- a) quota d'iscrizione;
- b) le quote annue;
- c) i contributi ed i lasciti;

d) l'eventuale stipulazione di mutui e finanziamenti in genere e l'effettuazione di operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

L'Associazione potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali a favore di terzi nell'interesse proprio.

Art. 7) Congresso

Il Congresso è l'Organo politico dell'Associazione:

Ogni quattro anni viene convocato il Congresso per il rendiconto morale e per la stesura del programma del quadriennio successivo. La data di inizio del Congresso viene fissata dalla Giunta Esecutiva su mandato del Consiglio Direttivo ed è la stessa per entrambe le Province.

Il Congresso si articola in singole assemblee di Categoria e Sezione convocate dai Presidenti in carica, nel corso delle quali si rinnovano anche i relativi Consigli. Nel caso di Categorie e Sezioni di nuova costituzione e/o di carenza negli Organi, l'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione.

Il Congresso deve concludersi entro quattro mesi.

Art. 8) Organismi Territoriali: Sezioni ed Aggregazioni

L'Associazione APA CONFARTIGIANATO IMPRESE è organizzata in ambito territoriale per Comuni che abbiano almeno 100 iscritti ("sezioni") e/o aree territoriali omogenee fino a raggiungere il numero di 100 associati ("aggregazioni").

Nelle Sezioni e nelle Aggregazioni sopraccitate, sarà eletto un Consiglio composto da un numero di Consiglieri proporziona-

le al numero degli artigiani iscritti alla Sezione/Aggregazione fino ad un massimo di 11 membri.

Il Consiglio di Sezione/Aggregazione eleggerà nel suo seno il Presidente e fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti.

Nel caso di Sezione con oltre 300 associati viene nominato un altro rappresentante per la Consulta Sindacale Provinciale del territorio, eletto dal Consiglio di Sezione nel suo seno.

E' compito del Consiglio garantire il buon andamento della Sezione, convocare le assemblee, studiare adeguatamente i problemi locali, stabilire e mantenere i rapporti con l'Ente locale. Il Consiglio dovrà essere convocato almeno ogni tre mesi.

In casi particolari sarà possibile realizzare aggregazioni intercomunali omogenee con criteri fissati in un apposito regolamento associativo.

Qualora nel corso dei quattro anni vengono meno uno o più membri, si provvederà alla cooptazione del primo dei non eletti.

Compiti del Consiglio di Sezione/Aggregazione sono:

a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) esaminare i problemi interessanti le attività economiche e sociale del territorio interessato, formulando proposte agli enti locali di concerto con APA CONFARTIGIANATO IMPRESE.

c) adempiere a tutte le attribuzioni ad esso demandate dagli organi direttivi di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE.

La verifica sui Comuni e sulle loro aggregazioni, aventi diritto a diventare Sezione, e alle Aggregazioni aventi diritto a essere rappresentate in Consiglio Direttivo, sarà effettuata sei mesi prima della scadenza degli organi sociali da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 9) Organizzazione di Categoria

Le organizzazioni di categoria che operano in ambito interprovinciale sono articolazioni settoriali dell'Associazione, hanno il compito, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici dell'associazione, di evidenziare e tutelare gli interessi e le finalità specifiche del settore/ mestiere rappresentato, promuovere la crescita e la competitività economica delle imprese.

Ogni mestiere artigianale o di gruppo di mestieri con almeno 100 artigiani associati potrà eleggere un Consiglio di categoria composto da un numero di Consiglieri proporzionale agli artigiani appartenenti alla categoria, fino al massimo di 11 Consiglieri.

Il Consiglio di Categoria eleggerà nel suo seno il Presidente e fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti.

Nel caso di una categoria fino a 300 associati è il Presidente a rappresentarla nella Consulta Associativa di Categoria; oltre i 300 associati viene nominato un altro rappresentante eletto dal Consiglio di categoria nel suo seno.

Art. 10) Movimenti

I Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori sono articolazioni organizzative di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate, coerentemente con gli indirizzi della politica generale dell'Associazione. Essi potranno eleggere un Consiglio composto da un massimo di 7 componenti che, al suo interno, nominerà un Presidente. I Movimenti parteciperanno alle attività di carattere regionale e nazionale.

Art. 11) Organizzazioni a finalità sociale

L'ANAP di Milano, Monza e della Brianza è l'articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione, secondo il proprio Statuto Associativo.

L'INAPA di Milano, Monza e della Brianza è l'articolazione territoriale dell'Istituto Nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato, legalmente riconosciuto, promosso da Confartigianato Imprese, che opera per l'assistenza agli artigiani e a tutti i lavoratori, secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Rappresentanti

b) Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti

c) La Consulta Territoriale di Milano e Provincia

d) La Consulta Territoriale di Monza e della Brianza

e) La Consulta Delle Categorie

f) Il Consiglio Direttivo

g) La Giunta Esecutiva

h) Il Presidente

i) Il Collegio dei Revisori dei Conti

j) Il Collegio dei Proibiviri

Art. 13) Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea dei rappresentanti è costituita dai Consigli di Sezione, dai Consigli di categoria, dai Consigli dei movimenti, dal Consiglio dell'ANAP e dai Consigli degli Organi collaterali, creati in seno all'associazione e da tutti i soci nominati a rappresentare l'Associazione presso Enti, Comunità, Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche.

Essa viene convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Assemblea una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.

Compiti dell'Assemblea:

E' compito dell'Assemblea dei Rappresentanti approvare il rendiconto morale della Associazione, il programma del quadriennio e nominare il Collegio dei Proibiviri su proposta della Giunta.

In via straordinaria essa delibera di aderire e/o recedere da organizzazioni Regionali e nazionali.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà dei rappresentanti ed in seconda convocazione dopo mezz'ora con un numero qualsiasi di rappresentanti.

Le delibere vengono prese su votazione.

Le votazioni degli oggetti ordinari sono valide ottenendo la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti, mentre per gli oggetti di carattere straordinario si dovranno ottenere i due terzi di voti favorevoli dei presenti.

Inoltre in via straordinaria l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità previste dal successivo articolo 26.

Art. 14) Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti viene nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno su proposta del Presidente dell'Associazione e dura in carica 4 anni ed è Membro della Giunta Esecutiva.

E' compito del Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti convocare l'Assemblea dei Rappresentanti e raccogliere l'istanza sindacale che diventerà istanza associativa dopo il dibattito e la delibera conseguentemente assunta dal Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti può essere delegato dal Presidente dell'Associazione ad assumere parte dei suoi compiti e funzioni, compresa la rappresentanza sindacale

ai livelli nazionale e/o regionale.

Art. 15) Consulta Territoriale

La rappresentanza politico sindacale nelle due Province si articola tramite le rispettive "Consulte Territoriali".

La Consulta é costituita dai Presidenti e delegati di Sezione e/o Aggregazione.

La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed i Vice Presidenti fino ad un massimo di tre.

La Consulta deve predisporre all'inizio di ogni anno l'attività programmatica al fine di dare organicità e visibilità alla medesima.

Tale programmazione deve essere proposta alla Giunta Esecutiva che provvederà ad operare oltre che un esame di fattibilità ed economicità delle progettualità anche la rispondenza agli indirizzi generali di politica sindacale.

Il Presidente della Consulta dura in carica quattro anni.

Il Presidente della Consulta è membro di diritto della Giunta Esecutiva

Art. 16) Consulta delle Categorie

Allo scopo di svolgere un'azione di coordinamento delle categorie, è costituita una Consulta formata da tutti i Presidenti e delegati delle Organizzazioni di Categoria.

La Consulta si organizza al proprio interno, oltre che per categorie e mestieri omogenei, anche in Federazioni e Gruppi in sintonia con il modello organizzativo confederale e dura in

carica 4 anni.

La Consulta svolge funzioni di supporto nei confronti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, formulando proposte ed effettua studi preliminari relativi ai problemi che concernono in via specifica l'attività delle Categorie e dei gruppi. La "Consulta" elegge tra i propri membri un Presidente ed un VicePresidente.

Il Presidente della Consulta è di diritto componente della Giunta Esecutiva.. La Consulta, fatte salve le regole statutarie di carattere generale, può disciplinare le proprie modalità operative.

I Presidenti delle Categorie esplicano le loro funzioni sindacali ed operative ai livelli Provinciali Regionale e Nazionali.

Art. 17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da ogni ex Presidente Associativo che abbia svolto il proprio mandato per almeno due legislature, dal Presidente uscente, dai Componenti le Consulte Territoriali, dai componenti la Consulta delle Categorie. Nel caso in cui sul territorio ci fossero singole categorie e/o gruppi di mestieri che abbiano una particolare consistenza numerica, indipendentemente dalle Federazioni Nazionali di Categoria, possono richiedere alla Giunta Esecutiva di verificare l'opportunità di essere rappresentate nel Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo partecipa con diritto di voto il Presi-

dente dell'ANAP e partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate dal Presidente di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE quando sia necessario e, in via ordinaria, almeno otto volte l'anno e quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti.

E' compito del Consiglio Direttivo:

a) nominare, fra i suoi membri, il Presidente dell'Associazione.

b) nominare su proposta del Presidente:

b1) i membri della Giunta Esecutiva,

b2) il Collegio dei Revisori dei conti

b3) il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti

studiare tutto quello che può essere di giovamento all'Associazione

proporre alla Giunta tutte le problematiche di interesse generale che emergono a livello di Sezione, di Consulta Territoriale, di Categoria e del Sociale.

approvare le proposte e ratificare le delibere di Giunta

nominare Commissioni gruppi di lavoro permanenti o temporanei su proposta della Giunta

esaminare tutte le proposte che riterrà opportuno e utile presentare all'Assemblea

approvare, rispettivamente entro il mese di Novembre e il mese di Aprile di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi e le

relazioni dei Revisori dei Conti.

predisporre il piano programmatico da sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti.

l) nominare o revocare, su proposta della Giunta Esecutiva, il Segretario Generale.

m) modificare lo Statuto sociale.

n) approvare o modificare il regolamento, su proposta della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo, riunito in seduta ordinaria, è validamente costituito quando siano presenti tanti componenti che dispongono della metà dei voti e delibera a maggioranza, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 19. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente un numero qualsiasi di componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il componente di Consiglio Direttivo assente ingiustificato ben tre volte di fila è automaticamente dimesso dalla sua carica. L'Organismo di provenienza nominerà il sostituto entro 30 giorni

E' incompatibile per i membri del Consiglio Direttivo rappresentare contemporaneamente la sezione, la categoria di appartenenza, l'ANAP ed i Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori

Art. 18) Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta:

- dal Presidente
- dal Presidente della Consulta di Milano e Provincia
- dal Presidente della Consulta di Monza e della Brianza
- dal Presidente della Consulta delle Categorie
- dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti
- da cinque Membri del Consiglio Direttivo proposti dal Presidente.

I Presidenti delle Consulte sono automaticamente nominati Vice Presidenti dell'Associazione di cui uno con la carica di Vice Presidente Vicario.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono approvate dai presenti a maggioranza.

E' Compito della Giunta Esecutiva:

- a) realizzare il piano programmatico e le decisioni del Consiglio Direttivo,
- b) stipulare contratti di lavoro,
- c) stabilire la misura della quota annua dovuta dai soci,
- d) redigere i bilanci,
- e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale;
- f) definire il trattamento economico del Segretario Generale,
- g) deliberare sull'assunzione, licenziamento e retribuzione

del personale,

h) sorvegliare sul buon andamento dell'Associazione e prendere ogni delibera inerente il funzionamento degli uffici,

i) nominare per ogni problema che richieda carattere d'urgenza Commissioni, Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, salvo ratifica del Consiglio Direttivo

j) nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione ovunque siano richiesti e se necessario,

k) indirizzare l'attività dei Rappresentanti dell'Associazione comunque eletti e nominati e vigilare sul loro comportamento,

l) deliberare circa l'acquisto, la locazione o l'alienazione dei beni mobili, attrezzature, macchinari dell'Associazione,

m) proporre alla Assemblea dei Rappresentanti i candidati per il Collegio Probiviri.

n) proporre al Consiglio Direttivo il regolamento e le sue modifiche.

Le convocazioni della Giunta Esecutiva vengono effettuate dal Presidente quando sia necessario e almeno due volte al mese e quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i Presidenti di Categoria o di Sezione, i Presidenti delle strutture operative e degli organismi collaterali per la discussione di problemi loro attinenti.

Art. 19) Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti di legge, la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere eletto solo per due mandati consecutivi; un'eventuale deroga deve avere il consenso del Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei Componenti e la votazione avverrà a scrutinio segreto.

E' Compito del Presidente convocare il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente delega, con responsabilità legale, specifiche competenze a membri di Giunta Esecutiva.

Il Presidente può altresì delegare con responsabilità legale specifiche competenze anche a membri del Consiglio Direttivo in numero non superiore ad un terzo dei componenti di Giunta, che in questo caso partecipano ai lavori della stessa.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega il Vice Presidente Vicario.

Per l'elezione alla carica di Presidente è necessario possedere la qualifica di imprenditore regolarmente iscritto ai sensi del presente Statuto.

Il Presidente, in caso in cui sia eletto Presidente di Federazione Regionale o Presidente o Vice Presidente della Confederazione Generale a cui l'associazione aderisce, provvederà a delegare tutte le funzioni operative al Vice Presidente Vica-

rio con la responsabilità conseguente.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle singole votazioni, è prevalente.

Art. 20) Utili di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che tali distribuzioni non siano imposte dalla legge.

Art. 21) Collegio Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori del Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dal Codice Civile.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio

Art. 22) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Rappresentanti, su proposta della Giunta Esecutiva.

E' composto da cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i soci, che abbiano almeno quindici anni di appartenenza all'Associazione.

Il Collegio nomina fra i suoi membri il Presidente

Il Collegio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.

E' compito del Collegio dirimere vertenze fra i soci e verificare, su richiesta del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, delle Consulte e dei Consigli di Sezione e Categorie, l'osservanza del presente Statuto sociale e in genere il comportamento dei soci in quanto tali.

Il Collegio propone al Consiglio Direttivo l'espulsione dei soci a norma dello Statuto

Il Collegio riferisce sui risultati delle proprie inchieste all'Organo sociale che lo ha interpellato

Art. 23) Segretario Generale

Il Segretario Generale è il vertice della struttura con tutte le attribuzioni inerenti la sua carica e le responsabilità che ne conseguono.

I suoi compiti e le sue funzioni specifiche saranno definite in un apposito paragrafo del Regolamento dell'Associazione

Art. 24)

Tutte le cariche dell'Associazione e degli Organismi Collaterali hanno la durata di quattro anni.

Il rinnovo delle cariche sociali è indetto dal Consiglio Direttivo il quale, su proposta della Giunta esecutiva, avrà la facoltà di anticipare o posticipare per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi rispetto alla scadenza quadriennale.

Art. 25) Patrimonio

Il Patrimonio di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE è costituito:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali dei soci nonché da eventuali contributi integrativi e/o quote di servizio;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) dalle erogazioni o da lasciti costituiti a favore dell'Associazione o da eventuali devoluzioni di beni fatte all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo;

e) dalle partecipazioni societarie;

f) dalle quote di azioni nelle società patrimoniali di Milano e Provincia e Monza e Brianza che saranno calcolate in percentuale ai soci di provenienza, con quotazione ogni quattro anni, in concomitanza con il rinnovo cariche sociali.

Il patrimonio, nel caso di cui al successivo Art. 26, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 2, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26) Scioglimento

Lo scioglimento di APA CONFARTIGIANATO IMPRESE può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole almeno di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e presenti in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo le norme circa la devoluzione dell'at-

tività nette patrimoniali dell'APA.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti

NORMA TRANSITORIA

Art. 27)

In considerazione del fatto che la Provincia di Monza e Brianza non è ancora costituita e che questo nuovo Statuto dovrà essere valido per un'unica Associazione operante su due Province, è opportuno passare per una fase transitoria di sperimentazione che sia valida fino alla costituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza.

Lo scopo di questa fase è quello di verificare se la base associativa riesce ad identificarsi nelle tre Consulte previste e se il percorso proposto è adatto ad individuare il Gruppo Dirigente in grado di gestire una realtà che è una novità assoluta in ambito nazionale.

Nel periodo di transizione rimane in essere il Consiglio Direttivo in carica. A tal fine, per Categorie e Sezioni rimaste valide alla data del 31/12/2006, dopo aver provveduto alla verifica dei numeri per l'esistenza, si andranno a prorogare le cariche per quei Dirigenti (Consiglieri) eletti a suo tempo e che a tutt'oggi esercitano la loro funzione con continuità; invece, si andranno a sostituire, con un incarico dato dalla Giunta Esecutiva che avrà durata fino alla decadenza di questa norma transitoria, tutti quei Dirigenti (Consiglieri) che non

sono più in grado di svolgere, per qualunque causa o motivo, il loro mandato.

Inoltre, nel caso di dimissioni o carenze di Presidenti e/o Vice Presidenti di Organi Statutari, gli stessi verranno sostituiti da parte del Direttivo, su proposta del Presidente, previo conforme parere della Giunta e dopo ampie consultazioni.

Questa norma transitoria consente, altresì, alla Giunta Esecutiva di formulare proposte al Direttivo che, purché abbiano la caratteristica della transitorietà e non superino il periodo di validità della presente norma transitoria, possono essere differenti da quanto contenuto nell'attuale Statuto purché le stesse vengano discusse ed approvate dal Direttivo stesso.

In tale fase transitoria, il Consiglio Direttivo dovrà approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, il Regolamento Associativo per la gestione delle elezioni ed il Regolamento di attuazione dello Statuto.

La presente norma transitoria decade con la costituzione della Nuova Provincia di Monza e della Brianza.

F.to Dario Visconti

F.to dr. Carlo Maria Giovenzana Notaio L.S.